

CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO CCII
N° 2/2024 R.G.

N. R.G. 105-2/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, sezione prima civile e delle procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Giuseppe Limitone

Presidente rel.

Dott. Paola Cazzola

Giudice

Dott. Giovanni Genovese

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n. **105-2/2024 CP** avente ad oggetto: l'omologazione del concordato preventivo proposto da:

Modelleria POZZAN srl, con sede in Schio (VI), via Lago di Molveno n. 17 (C.F. **01300690243**), in persona del legale rappresentante Ivano Dall'Alba, in forza di delibera del CdA ex art. 120-*bis* CCII del 19.4.2023, verbale Notaio Giuseppe Muraro di Vicenza (VI), con la difesa dell'avv. Nicola Muner, presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;

RICORRENTE

nei confronti di

Massa dei Creditori del concordato preventivo della società **Modelleria POZZAN srl**, in persona del Commissario Giudiziale, dott. Giovanni Sandrini;

RESISTENTE

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza collegiale del 27.6.2024;
- vista l'assenza di opposizioni all'omologazione del concordato preventivo;
- visto il parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale ex art.48, co. 2, CCII in data 20.6.2024;
- vista la memoria ex art. 48, co. 2, CCII depositata dalla società ricorrente;
- visti gli artt.48, 109 e 112 CCII.;

Premesso:

- che la società Modelleria Pozzan srl in data 8.9.2023 ha depositato ricorso e piano ex artt. 84ss CCII per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, preceduto dal ricorso ex art. 44 CCII del 11.5.2023;

- che il Tribunale, con decreto del 13.2.2024, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo ed ha stabilito la data iniziale del 30.4.2024 e la data finale del 10.5.2024 per l'espressione del voto da parte dei creditori;

- che il concordato proposto può qualificarsi liquidatorio/in continuità aziendale diretta/indiretta ex art. 84 comma 2 CCII;

- che quanto alla **proposta di concordato**, si richiama quanto meglio precisato dal Commissario Giudiziale nella relazione ex artt. 105/107, co. 6, CCII del 2.5.2024;

- che il piano prevede che la procedura possa esaurirsi subito dopo la vendita dell'immobile, stimata entro il 31.12.2024, con il pagamento di una percentuale variabile tra *worst case* e *best case*, per ciascuna classe, come descritto nella relazione del C.G. in data 2.5.2024;

- che il concordato è stato approvato con la maggioranza 84,68% dei creditori chirografari e delle classi (3 su 5), come risulta dalla relazione del Commissario Giudiziale in data 13.5.2024;

- che la ricorrente ha chiesto l'omologazione del concordato;

- che sono state sentite le parti all'udienza del 27.6.2024;

- che nessuna opposizione risulta proposta da parte dei creditori dissenzienti e di qualsiasi altro interessato;

- che il Commissario Giudiziale ha depositato in data 20.6.2024 il proprio motivato parere favorevole ex art. 48, co. 2, CCII.

Il Tribunale, per le ragioni suindicate, ritiene che ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 112 co. 1, CCII e quelle stabilite dall'art. 112, co. 2, CCII, che consentono di omologare il concordato preventivo proposto dalla ricorrente, verificate la regolarità della procedura, l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (si richiama anche nei motivi la relazione del Commissario Giudiziale del 2.5.2024).

In conclusione, per le ragioni sopra tratteggiate, il Tribunale ritiene che concorrano tutte le condizioni prescritte dalla legge per cui va omologato il concordato proposto da Modelleria Pozzan srl ai sensi dell'art. 48 CCII, con la precisazione che il Collegio ritiene che lo stato di crisi denunciato dall'imprenditore ricorrente integri gli elementi dello stato di insolvenza, atteso che non viene eseguito il pagamento integrale dei debiti alla naturale scadenza, come risulta dagli atti.



Per ragioni di economia di costi della procedura ed anche in considerazione della non particolarmente complessa attività da realizzare.

Si indica di seguito l'attività del **Commissario Giudiziale considerato quanto previsto dall'art. 84 e dall'art. 118 CCII:**

1) il commissario giudiziale sorveglia l'adempimento del concordato preventivo omologato.

Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori (in particolare esercita i poteri attribuiti dall' art. 119 CCII con riguardo alla risoluzione del concordato e dall'art. 120 CCII con riguardo all'annullamento del concordato).

Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, co. 1, CCII redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, co. 9, CCII e lo trasmette ai creditori.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130, co. 9, CCII.

2) Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3) Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori o da terzi, qualora sia stata approvata e omologata.

4) Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

5) In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.

6) Al termine dell'incarico, il Commissario Giudiziale presenterà il conto della gestione e chiederà al G.D. di emanare gli opportuni provvedimenti accertanti l'intervenuta esecuzione del concordato.

Le spese del giudizio restano a carico della società ricorrente.

La presente sentenza ex art. 48, co. 5, CCII va notificata e iscritta nel registro imprese a norma dell'art. 45 CCII:

P. Q. M.

Visto l'art. 48 CCII;

il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto dalla società **Modelleria POZZAN srl**, con sede in Schio (VI), via Lago di Molveno n. 17 (C.F. **01300690243**);

ogni diversa istanza respinta, o dichiarata assorbita, così provvede:

omologa il concordato preventivo di cui all'indicata proposta votata;


conferma il Commissario Giudiziale nella persona del Dott. Giovanni Sandrini, che **nomina** anche quale Liquidatore ex art. 84, co. 8, CCII.

La presente sentenza ex art. 48, co. 5, CCII va notificata e iscritta nel Registro delle Imprese, a norma dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 25.7.2024.

Il Presidente est.

Dott. Giuseppe Limitone



INVIATO AVVISO TELEMATICO
OGGI ~~01 AGO. 2024~~


- ALL'AVV. NICOLA MUNER
- AL COMMISSARIO GIUDIZIALE DR
GIOVANNI SANDRINI

TRASMESSA SENTENZA A:

- PM IN SEDE
- R.I. VICENZA PER ESTRATTO

A MEZZO SICIL-PCT IL 01.08.24

L'ADDETTO UPP
Francesco Castaldo



L'ADDETTO UPP
Francesco Castaldo



Copia del presente atto inviato
per la registrazione.

~~01 AGO. 2024~~

IL CANCELLIERE
L'ADDETTO UPP
Francesco Castaldo

